

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. LIX
n. 2

RELAZIONE

SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE
DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA SULLA
PRODUZIONE E LA VENDITA DEI COSMETICI

(Anno 1998)

(Articolo 2, comma 10, della legge 11 ottobre 1986, n. 713)

**Presentata dal Ministro della sanità
(BINDI)**

Trasmessa alla Presidenza il 5 ottobre 1999



Ministero della Sanità

RELAZIONE ANNUALE AL PARLAMENTO **AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 10 DELLA LEGGE 11 OTTOBRE 1986, N.713** **SUI PRODOTTI COSMETICI** **(Anno 1998)**

Nel corso dell'anno 1998 lo scrivente ufficio ha provveduto a predisporre gli atti concernenti l'attuazione delle direttive dell'Unione europea sulla produzione e vendita dei prodotti cosmetici, al fine di consentire il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di cosmetici, nel rispetto della tutela della salute pubblica.

Com'è noto l'attività comunitaria, che si svolge tramite riunioni di gruppi di lavoro preparatori (A.H.W.P. - Ad Hoc Working Party) e Comitati di Adeguamento al Progresso Tecnico (C.A.T.P.) in cui si esprime il voto sul testo delle direttive, riguarda sostanzialmente tre grandi "filoni":

A) l'aggiornamento degli allegati all'attuale normativa al fine di adeguarli al progresso tecnico, tramite la valutazione di nuovi ingredienti da vietare nelle formulazioni cosmetiche ovvero da limitare nell'uso (per campo di impiego o per concentrazione);

B) la valutazione delle problematiche insorgenti a livello comunitario che possono comportare rischi per la salute pubblica (vedasi situazione trasversale di rischio per utilizzo di ingredienti di origine animale che possano trasmettere la T.S.E. - Encefalopatia Spongiforme Trasmissibile);

C) l'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi per la ricerca quali-quantitativa di ingredienti di prodotti cosmetici.

Alle riunioni presso la Commissione UE relative ai punti A) e B) partecipa direttamente personale dello scrivente ufficio, che poi si occupa anche del recepimento delle direttive emanate, mentre per le riunioni di cui al punto C) partecipa personale dell'Istituto superiore di sanità. Il recepimento delle direttive emanate è effettuato comunque dallo scrivente ufficio.

Nel corso dell'anno in questione si sono tenute varie riunioni per la trattazione dei punti A) e B), per il continuo evolversi delle conoscenze in ambito scientifico, sia sull'uso di ingredienti rilevatisi potenzialmente pericolosi che sull'argomento T.S.E.

Nel 1998 è stato pubblicato il decreto di recepimento della direttiva 97/18/CE della Commissione, decreto ministeriale 26 gennaio 1998 - pubblicato sulla Gazzetta ufficiale Serie generale n.66 del 20 marzo 1998. In tale decreto è stata rinviata la data a partire dalla quale sono vietate le sperimentazioni su animali di ingredienti o combinazioni di ingredienti di prodotti cosmetici, in quanto non sono ancora stati validati i metodi alternativi in vitro a livello europeo e, pertanto, non esistono ancora i presupposti che consentano, per l'utilizzatore, una sicurezza almeno equiparabile a quella fornita dagli attuali test sugli animali.

E' stato, inoltre, elaborato il decreto interministeriale di recepimento delle direttive della Commissione dell'Unione Europea 97/45/CE e 98/16/CE. Tale decreto, di aggiornamento degli allegati tecnici della direttiva, è stato firmato in data 22 gennaio 1999 ed è stato pubblicato, dopo la prescritta registrazione da parte della Corte dei conti, nella G.U.- S.G.- n.78 del 03/04/1999.

